

nuova

proposta

4 NOVEMBRE 1966

Compleanno e tragedia.

4 NOVEMBRE 2011

L'acqua e la vita, l'acqua e la morte

l'acqua da invocare, l'acqua da arginare

l'acqua da risparmiare.

La terra da custodire

la terra da amare:

tutti noi, ciascuno di noi.



L'AMICO GUALCO

Giacomo Gualco, consigliere nazionale e presidente della Federazione regionale ligure dell'UNEBA, è morto lo scorso 5 novembre lasciando un grande vuoto nella nostra Associazione e nella società genovese. Egli aveva, infatti, ricoperto importanti incarichi nel Comune, nella Provincia e nella Regione, era stato Assessore regionale e Presidente del Consiglio regionale della Liguria, era stato eletto con un alto numero di preferenze alla Camera dei deputati, dove si era occupato soprattutto dei temi del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale.

Nell'UNEBA era entrato 30 anni fa, portando la sua professionalità di apprezzato commercialista, la conoscenza del settore sociale, la capacità di dialogo e la disponibilità all'ascolto. In particolare le sue doti di relazionalità avevano consentito all'UNEBA di intessere densi rapporti con gli altri organismi del terzo settore e con il sindacato, giungendo spesso a decisioni condivise in ambiti troppo spesso appesantiti da gelosie ed incomprensioni.

Alla moglie ed ai figli e, in particolare a Barbara – come Lui “malata” di UNEBA e componente dell'Osservatorio del Lavoro – va la solidarietà e l'amicizia affettuosa di noi tutti.



SOMMARIO

- 3 - **POVERI DI DIRITTI**
- 6 - **FAMIGLIE E GENERAZIONI FUTURE**
- 9 - **IL LAVORO E LA FESTA**
- 10 - **IMMIGRAZIONE IN ITALIA: I DATI DI UNA SOCIETÀ MULTICULTURALE**
- 13 - **LA RESPONSABILITÀ CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA NEL RAPPORTO LAVORISTICO**
- 16 - **LA ZONA GRIGIA TRAL'OPERATORE GENERICI DI ASSISTENZA E L'OPERATORE POLIVALENTE**
- 17 - **DALL'AGENZIA PER LE ONLUS, IL LIBRO BIANCO SUL TERZO SETTORE**
- 19 - **NORME GIURIDICHE, GIURISPRUDENZA, CONSULENZA**
- 23 - **QUOTE ASSOCIATIVE 2012**
- 24 - **COLPO D'ALA**



POVERI DI DIRITTI

di Maurizio Giordano

Nel 2010 i cittadini italiani colpiti dalla *povertà relativa* erano 8 milioni e 272 mila, corrispondenti al 13,8% della popolazione; all'interno di questo quadro i poveri vittime di *povertà assoluta*, sono 3 milioni 129 mila, equivalenti al 5% della popolazione e preoccupa particolarmente *l'impovertimento crescente* di persone e di famiglie, provenienti dal ceto medio-basso, stimate da Eurostat in circa il 20% della popolazione. Sono persone che hanno goduto in passato di una relativa tranquillità economica e che, esauriti i loro risparmi e, spesso, perso il lavoro, guardano con preoccupazione al proprio futuro, che è un futuro a rischio di caduta nella povertà. E' questo il quadro che ci viene dall'XI Rapporto sulla povertà, dal titolo significativo di "Poveri di diritti", presentato dalla Fondazione Zancan e dalla Caritas italiana.

Nel 2010 la povertà relativa è aumentata, rispetto all'anno precedente, tra le famiglie di 5 o più componenti (dal 24,9 al 29,9%), tra le famiglie monogenitoriali (dall'11,8 al 14,1%), tra i nuclei residenti nel Mezzogiorno con tre o più figli minori (dal 36,7 al 47,3%) e tra le famiglie di ritirati dal lavoro in cui almeno un componente non ha mai lavorato e non cerca lavoro (dal 13,7 al 17,1%).

Ma la povertà è aumentata anche tra le famiglie che hanno come persona di riferimento un lavoratore autonomo (dal 6,2 al 7,8%) o con un titolo di studio medio-alto (dal 4,8 al 5,6%). Per queste ultime è aumentata anche la povertà assoluta, passando dall'1,7 al 2,1%. Ma quali sono i principali diritti negati ai poveri?


Il diritto alla famiglia. La povertà colpisce con particolare violenza le famiglie numerose, con più di due figli. Senza un adeguato sostegno, le famiglie non saranno incentivate a fare figli e le ripercussioni a livello demografico saranno pesanti. Tuttavia, nel bilancio di previsione dello stato per gli anni 2010-2013, il Fondo per le politiche della famiglia registra i seguenti decrementi: 185,3 milioni di euro nel 2010, 51,5 milioni nel 2011, 52,5 milioni nel 2010 e 31,4 milioni nel 2013.

Il diritto al lavoro. In Italia, i cittadini tra i 15 e i 64 anni con un lavoro regolarmente retribuito sono quasi 22 milioni e 900 mila, il 56,9% dei cittadini. La percentuale è tra le più basse dell'Occidente. Ci sono poi tre categorie particolarmente vulnerabili: i *giovani* (l'occupazione è crollata dell'8% nel 2009 e del 5,3% nel 2010); le *donne* (in Italia lavora solo il 47%); le *persone disabili* (nel 2008



nuova
proposta

3



hanno fatto domanda di assunzione 99.515 disabili e nel 2009 83.148, ma gli avviamenti effettivi al lavoro sono stati rispettivamente 28.306 e 20.830).

Il diritto al futuro per i giovani: I giovani che hanno iniziato a lavorare a metà degli anni Novanta matureranno verso il 2035 una pensione analoga a quella degli attuali pensionati con il minimo Inps, ossia di 500 euro. Sono i poveri relativi di oggi e i poveri assoluti di domani, anche se proiezioni in questo campo sono molto incerte dovendosi tenere conto di variabili ad oggi incognite.

Il Rapporto 2011 contiene un'attenta analisi della spesa dei comuni per la povertà e il disagio economico, già avviata nelle due precedenti edizioni a cura della Fondazione Zancan. In vista del nuovo assetto federalista Secondo la rilevazione, negli ultimi due anni la spesa assistenziale dei comuni è aumentata del 4%, la spesa per la povertà dell'1,5% e quella per il disagio economico del 18%. Nel 2008, il 31% dei 111,35 euro pro capite di spesa sociale è stato destinato a dare risposte a persone povere o con disagio economico.

Dai dati si evince che a distanza di un anno nulla è cambiato: gli enti locali continuano a investire tante risorse assistenzialistiche nel contrasto alla povertà, ma con scarsi risultati. Il problema è sempre lo stesso: la prevalente logica emergenziale in base alla quale è preferibile erogare contributi economici piuttosto che attivare servizi. Questo modo di rispondere alla povertà non incentiva l'uscita dal disagio ma, anzi, rischia di rendere cronico il problema. Lo dimostra il fatto che, a fronte dell'aumento di risorse, non si è regi-

strato il corrispettivo calo del numero di italiani poveri.

Eppure in Italia si continua a percorrere questa strada fallimentare. La maggior spesa pro capite è riservata tutt'oggi ai contributi economici *una tantum* a integrazione del reddito familiare: nel 2008 per erogarli sono stati spesi 276 milioni di euro (il 4% in più rispetto al 2007), 4,62 euro per abitante. Questi contributi rappresentano circa il 13% della spesa per persone povere o con disagio economico. Un altro 12-13% è finalizzato a erogare contributi per l'alloggio (228-237 milioni di euro), mentre quelli per cure o prestazioni sanitarie rappresentano il 2%. Infine, i contributi per i servizi scolastici sono l'1% della spesa per povertà e disagio economico.

NUOVE PRESENZE NEI CENTRI DI ASCOLTO CARITAS

Le Caritas diocesane continuano a segnalare un progressivo aumento del numero di persone che si presentano ai Centri di Ascolto (CdA) e ai servizi Caritas. Da una rilevazione su un campione di 195 Centri di Ascolto, ubicati presso 15 regioni civili, risulta che nel corso degli ultimi 4 anni (2007-2010), il numero di persone ascoltate è aumentato del 19,8%. L'aumento più elevato si registra nel Sud Italia (+69,3%). L'aumento di minore intensità si registra invece nei Centri di Ascolto del Nord-Est (+3,8%).

Alcune caratteristiche generali:

- a) al primo posto figurano sempre i problemi di povertà economica, seguiti dai problemi di occupazione, i problemi abitativi e,

POVERI NOI...

Proposte della *Fondazione Zancan* (rese note in audizione alla Camera dei Deputati) per migliorare il rendimento della spesa per l'assistenza sociale:

- 1) Passare da un welfare compassionevole ad uno di "investimento in nuova cittadinanza", cioè assumere come traguardo primario il superamento del bisogno, adottando il criterio degli investimenti di sistema e non di settore.
- 2) Perseguire una politica antievasione recuperando i crediti per servizi fruiti da chi non ne aveva titolo, il che significa combattere una palese forma di furto e aumentare le disponibilità finanziarie a favore degli aventi diritto.
- 3) Prendere in considerazione l'eventuale possibilità di apporto delle famiglie impegnate nella cura dei non autosufficienti, erogando loro benefit economici o di altra natura, innescando così anche meccanismi di incentivazione collaborativa.
- 4) Adottare nuovi criteri per l'utilizzo del "fondo per la non autosufficienza" dimensionandoli alla reale riduzione delle disuguaglianze connesse alla situazione economica e alla gravità delle diverse patologie.
- 5) Adeguare gli stanziamenti di bilancio all'entità e tipologia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)



nuova
proposta

- al quarto posto, i problemi familiari;
- b) aumentano gli italiani: rispetto al valore base del 2007, si registra un incremento complessivo pari al 42,5%;
 - c) i “nuovi poveri”: si tratta di persone che risiedono in dimora stabile, sono in possesso di un lavoro e vivono all’interno di un nucleo familiare. I nuovi poveri sono aumentati del 13,8% in quattro anni, con significative differenze nelle diverse macro-regioni italiane. Nel Mezzogiorno l’aumento registrato è addirittura del 74%;
 - d) le richieste ai Centri di Ascolto: nel corso di 4 anni, è aumentata dell’83,1% la richiesta di coinvolgimento di soggetti esterni (gruppi di volontariato, enti pubblici o privati, persone o famiglie, parrocchie, ecc.). Forte anche l’aumento delle richieste di sussidi economici (+80,8%) e di consulenze professionali (+46,1%). Diminuiscono invece le richieste di sostegno socio-assistenziale (-38,6%), ma anche quelle di lavoro (-8,5%);

Accanto ai servizi “storici”, il monitoraggio permanente delle attività diocesane contro la



nuova
proposta

5

no, il numero di attività/progetti è aumentato del 39,6%. Si tratta di servizi quali il microcredito per le famiglie e per le famiglie, i Fondi di solidarietà Carte, botteghe e altri progetti innovativi, oltre, ovviamente alle mense (ben 449) ed agli interventi specificamente dedicati agli immigrati.

QUALI POLITICHE PER ANDARE OLTRE L’EMERGENZA?

Il perdurare della condizione di povertà di molte persone e famiglie povere dimostra che le politiche di contrasto fin qui attuate non sono riuscite a incidere sul fenomeno. Anziché continuare a insistere su una strada dimostrata fallimentare, è ora importante segnare un netto cambiamento di rotta. Queste le proposte di Caritas e Zancan.

La prima strada da percorrere è quella di incrementare il rendimento della spesa sociale. La seconda è di recuperare i crediti di solidarietà (basati sull’erogazione di finanziamenti a favore di persone che si impegnano effettivamente in progetti di sviluppo locale) destinandoli in via prioritaria a occupazione di *welfare* a servizio dei poveri. I fallimenti dei trasferimenti monetari senza responsabilizzazione sono la principale ragione per mettere in discussione le politiche di ieri e di oggi di lotta alla povertà, basate su «misure» standardizzate, di tipo burocratico, che non guardano l’effettiva condizione delle persone, ma solo alle carte.

Un modo di aumentare il rendimento della spesa sociale è la professionalizzazione dell’aiuto. Ad oggi, gli oltre 100 miliardi di euro di raccolta fiscale destinati ai servizi sanitari sono trasformati in centinaia di migliaia di posti di lavoro. Se questo criterio fosse applicato alla spesa per servizi sociali, si potrebbe ipotizzare un risultato occupazionale di circa altrettante migliaia di posti attivabili per lavori di cura e infrastrutture di *welfare*. Molte donne con figli e molti giovani uscirebbero dalla disoccupazione e dalla povertà lavorando a servizio degli altri.

Ci sono due ulteriori fonti di risorse per generare lavoro di cura: riguardano i 17-18 miliardi di euro oggi destinati a indennità di accompagnamento e assegni al nucleo familiare. Potrebbero essere investiti in lavoro di servizio, garantendo ai beneficiari un rendimento ben superiore a quello attuale (il trasferimento economico gravato da oneri amministrativi), misurabile in termini di riduzione dei tassi di povertà, di isolamento sociale e disoccupazione.

FAMIGLIE E GENERAZIONI FUTURE

di Giovanni Santone

Il mese di ottobre 2011 si è caratterizzato per alcuni eventi rilevanti per l'area sociale, che sono:

- il **Rapporto su povertà ed esclusione sociale in Italia**, a cura di Caritas Italiana e Fondazione Zancan. Il titolo di questo XI Rapporto è molto eloquente: *Poveri di diritti*. La presentazione è avvenuta il 17 ottobre;
- il **Dossier Statistico Immigrazione 2011**, anche esso a cura della Caritas e in collaborazione con la Fondazione Migrantes. Il documento dal titolo *Oltre la crisi insieme* è stato presentato il 27 ottobre.

Non va dimenticato che il 9 ottobre è la data del **censimento generale** della Popolazione e delle abitazioni. Cosa c'entra con l'argomento che ho intenzione di sviluppare, che è quello di *minori e famiglia*? C'entra (e come!) per una **omissione** che nello schema di rilevazione notata da qualcuno. Infatti esistono solo famiglie con figli normali; non si potrà conoscere se ci sono minori disabili, con l'assurda conseguenza che il censimento rileverà, ad esempio, che un figlio minore disabile intellettuale di 14 anni frequenta una prima elementare, senza che si comprenda il motivo dell'anomalia.

In relazione al tema *minori e famiglia* sgomberiamo il campo da un ritornello che non incanta più nessuno, cioè che in Italia c'è attenzione alle famiglie con figli. Non è così. Bastano alcuni dati del *libro sul welfare nero* presentato al Senato il 3 novembre (notizia e

commento nel quotidiano *Avvenire* del 4 novembre 2011) da due organizzazioni (*I diritti alzano la voce* e *Sbilanciamoci*) per avere la situazione dei tagli anche in prospettiva. La scure a livello nazionale sul sociale passa da un totale di 1.594 milioni di euro nel 2007 a 339 milioni nel 2011 con la prospettiva di un'ulteriore riduzione nel 2013 (solo 144 milioni di euro) e per le politiche per la famiglia la riduzione è della stessa proporzione, vale a dire da 330 milioni di euro nel 2007 a 53 nel 2011 e in prospettiva a soli 31 milioni nel 2013. Non diversamente da quanto avviene nelle regioni, anche se il dato non è omogeneo per le differenti sensibilità. (La situazione di povertà delle famiglie incide certamente in modo negativo sul problema del disagio e della delinquenza minorile. Secondo l'ultimo rapporto dell'*Eurispes*, nel trascorso decennio sono raddoppiati, per i giovani tra i 14 e i 17 anni, le richieste di interventi dei servizi sociali e gli ingressi nelle comunità di recupero- ndr).

Se passiamo a considerare la situazione, quale emerge dal citato Rapporto Caritas –



nuova
proposta

6



Zancan, le famiglie più colpite dalla povertà sono quelle più numerose (con 5 e più componenti), per le quali la povertà passa dal 24,9% (anno 2009) al 29,9% (anno 2010) con un dato preoccupante per i nuclei residenti nel mezzogiorno con tre o più figli minori (si passa dal 36,7 al 47,3%). Per quanto riguarda le risorse si confermano i dati nel bilancio dello Stato sopra indicati.

Ma quello che si rileva nel Rapporto è che esiste una cultura diffusa secondo cui le azioni a favore dei poveri (e in particolare delle famiglie numerose) da parte dello Stato siano da considerare come una specie di benevolenza e non un diritto.

Sugli stranieri il Dossier Caritas-Fond. Migrantes fornisce alcuni dati altrettanto interessanti. Nel corrente anno gli stranieri in Italia sono quasi 5 milioni, di cui circa 3 milioni arrivati in Italia nell'ultimo decennio. Le famiglie con almeno un componente straniero sono circa 2 milioni, con una presenza di minori, secondo il citato Dossier, di 993.238. Esaurita l'emigrazione negli '70 del secolo scorso, il nostro Paese è diventato una terra di immigrazione, Ciò significa che occorre imparare a vivere con gli immigrati e chiedere la loro collaborazione in una prospettiva di convivenza. In questo, sia lo Stato che gli Enti locali, hanno precise responsabilità.

In sintesi, l'atteggiamento nei confronti degli stranieri nei 20 anni trascorsi è stato di considerare la loro presenza (anni 1993-1994) un problema più che una risorsa, mentre l'anno 1995 è stato – come da decisione dell'Europa – l'anno della tolleranza, termine (a me non piace) che coglie l'aspetto negativo nel rapporto con gli stranieri.

Tuttavia nello stesso periodo iniziano a livello locale alcune sporadiche iniziative di partecipazione degli immigrati non comunitari alla vita pubblica, come il consigliere comunale aggiunto, il consiglio delle comunità straniere e altre forme di rappresentanza.

Ma il cambiamento della presenza degli stranieri, com'era prevedibile, è avvenuto negli ultimi anni con l'aumento della presenza di bambini e adolescenti, che raggiungono, secondo il Dossier, quasi il milione, di cui oltre il 40% è nato in Italia. Purtroppo questi ultimi, in base alla legge vigente, seguono la condizione dei genitori, vale a dire sono stranieri con tutte le

LIBRO NERO

Due movimenti di opinione – “I diritti alzano la voce” e “Sbilanciamenti” – hanno presentato al Senato, corredandolo di proposte per ipotesi risolutive, un dossier sugli stanziamenti governativi per gli anni dal 2007 al 2013; dossier che prende quindi in considerazione anche i tagli previsti dalla manovra correttiva del bilancio statale. Riprendiamo da “Avvenire” del 4.11.2011 (servizio di Vito Salinaro) la tabella che traduce in cifre la gravità del fenomeno dimostrativo della progressiva-distruttiva penalizzazione della famiglia.

LA SCORE SUL SOCIALE

Gli stanziamenti complessivi dei fondi sociali negli anni 2007-2013

milioni di euro	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fondo nazionale per le politiche sociali al netto della quota INPS	1.000	712	578	435	218	70	45
Fondo infanzia e adolescenza (destinato a 15 città)	44	44	44	40	39	40	40
Fondo non autosufficienza	100	300	400	400	0	0	0
Fondo inclusione sociale immigrati	50	0	0	0	0	0	0
Fondo politiche giovanili	130	130	130	81	13	13	11
Fondo politiche della famiglia	220	330	239	174	51	53	31
Fondo pari opportunità	50	44	30	3	17	17	17
Totale	1.594	1.559	1.420	1.134	339	193	144

conseguenze.

Eppure una sfida da raccogliere ci viene proprio dai migranti di seconda generazione, che si incontrano con i nostri figli e nipoti nelle scuole e nei luoghi di aggregazione. Parlano lo stesso dialetto e hanno gli stessi gusti. Quale attenzione e quali prospettive per le nuove generazioni?

Se questa è la nuova realtà della presenza di minori stranieri, come mescolanza di razze, di provenienze e di colori, la riflessione del “che fare” in concreto è poi lasciata spesso alla buona volontà e alla sensibilità di enti locali e associazioni.

Basterebbe anche poco per superare difficoltà e riserve. La scuola, ad esempio, potrebbe essere un veicolo di integrazione, se si sviluppasse la conoscenza reciproca, attraverso una semplice indagine degli stessi alunni, su storia, economia, forma di go-





verno, personaggi famosi e altri elementi significativi del Paese di origine del compagno di banco di origine straniera.

Ma una indicazione più generale deve tener presente che c'è la necessità di scuole e servizi, pubblici e privati, che siano capaci di dare una risposta all'integrazione delle future generazioni e risposte adeguate alle nuove presenze con differenti provenienze e culture, coinvolgendo, oltre alle istituzioni pubbliche e private, impegnate nella tutela dei minori (tutti i minori, senza distinzione, come impongono le leggi italiane e le convenzioni internazionali), anche la Chiesa con le sue risorse e le sue strutture.

In questa direzione penso vada interpretato l'inserimento nella presentazione pubblica del Dossier del "punto di vista" degli immigrati, della comunità ecclesiale e degli enti locali. L'auspicio è che non rimanga un evento sporadico, ma si traduca in un metodo di operare in sinergia.

A PROPOSITO DI GENITORIALITÀ

Ho letto su *Avvenire* dell'8 novembre l'intervento di Francesco D'Agostino dal titolo "Se la genitorialità biologica viene mandata in serie B". Devo confessare che l'articolo mi risulta di difficile comprensione e ho avuto difficoltà a capire certi passaggi e soprattutto la contrapposizione tra genitorialità biologica e genitorialità "sociale" (aggettivo quest'ultimo per definire l'adozione).

Se mi pongo dalla parte del bambino mi chiedo quale differenza c'è tra il figlio nato da una donna che può crescerlo e accudirlo nella famiglia naturale e quello diventato figlio di altri genitori, perché in stato di abbandono.

Sempre ponendomi dalla parte del minore ricordo che Stato italiano (L.149/2001) e convenzioni internazionali stabiliscono che i minori (tutti, senza distinzione) hanno il **diritto di crescere ed essere educati nell'ambito della propria famiglia.**

La soluzione alternativa, che è l'adozione, scatta solo quando la famiglia non c'è o non è in grado di provvedere ad assolvere ai suoi compiti, sulla base di precisi accertamenti e con provvedimento del tribunale per i minorenni.

L'adozione, quindi, dà una mamma e un papà, valutati idonei dai servizi sociali, a un bambino che non ha più una famiglia.

Come si vede tutto ruota intorno al **principio del diritto del minore ad avere una famiglia**, che lo mantiene, lo educa e lo istruisce e realizza con lui relazioni affettive.

Proprio le relazioni affettive sono l'elemento unificante di qualsiasi famiglia, senza distinzione o collocazione in serie A o B.

E per concludere ricordo l'episodio di un bambino, che risponde a questa provocazione di un compagno: "Ho saputo che quelli che tu chiami mamma e papà non sono i tuoi genitori". La risposta del bambino adottato è stata: "forse tu sei nato per caso, mentre io sono stato voluto dai miei nuovi genitori".

Lasciamo da parte il discorso di serie A o B. Sarà bene invece che noi adulti non provochiamo "guerre" tra bambini e quindi tra famiglie.

Giovanni Santone



IL LAVORO E LA FESTA

Per le famiglie di tutto il mondo l'appuntamento è a Milano il prossimo 31 maggio.

Il tema dell'incontro è suggestivo e al suo aspetto di gioia e di santificazione della domenica, "pasqua settimanale", si unisce il buio che oscura la strada delle nostre famiglie per la carenza o l'assenza di lavoro: l'una e l'altra non supportate da robusti provvedimenti di politiche familiari.

La lettera che segue – indirizzata dal Papa all'Arcivescovo di Milano – vuole coinvolgerci nell'avvenimento, invitandoci a partecipare alle iniziative preparatorie promosse a livello parrocchiale-diocesano-nazionale.

In questa prospettiva le comunità, i gruppi e particolarmente la scuola possono fare molto: con i ragazzi e con i loro genitori.



A conclusione del VI Incontro Mondiale delle Famiglie, svoltosi a Città del Messico nel gennaio 2009, annunciò che il successivo appuntamento delle famiglie cattoliche del mondo intero con il Successore di Pietro avrebbe avuto luogo a Milano, nel 2012, sul tema "La Famiglia: il lavoro e la festa". Desiderando ora avviare la preparazione di tale importante evento, sono lieto di precisare che esso, a Dio piacendo, si svolgerà dal 30 maggio al 3 giugno, e fornire al tempo stesso qualche indicazione più dettagliata riguardo alla tematica e alle modalità di attuazione.

Il lavoro e la festa sono intimamente collegati con la vita delle famiglie: ne condizionano le scelte, influenzano le relazioni tra i coniugi e tra i genitori e i figli, incidono sul rapporto della famiglia con la società e con la Chiesa. La Sacra Scrittura (cfr Gen 1-2) ci dice che famiglia, lavoro e giorno festivo sono doni e benedizioni di Dio per aiutarci a vivere un'esistenza pienamente umana.

L'esperienza quotidiana attesta che lo sviluppo autentico della persona comprende sia la dimensione individuale, familiare e comunitaria, sia le attività e le relazioni funzionali, come pure l'apertura alla speranza e al Bene senza limiti.

Ai nostri giorni, purtroppo, l'organizzazione del lavoro, pensata e attuata in funzione della concorrenza di mercato e del massimo profitto, e la concezione della festa come occasione di evasione e di consumo, contribuiscono a disgregare la famiglia e la comunità e a diffondere uno stile di vita individualistico. Occorre perciò promuovere una riflessione e un impegno rivolti a conciliare le esigenze e i tempi del lavoro con quelli della famiglia e a ricuperare il senso vero della festa, specialmente della domenica, pasqua settimanale, giorno del Signore e giorno dell'uomo, giorno della famiglia, della comunità e della solidarietà.

Il prossimo Incontro Mondiale delle Famiglie costituisce un'occasione privilegiata per ripensare il lavoro e la festa nella prospettiva di una famiglia unita e aperta alla vita, ben inserita

nella società e nella Chiesa, attenta alla qualità delle relazioni oltre che all'economia dello stesso nucleo familiare. L'evento, per riuscire davvero fruttuoso, non dovrebbe però rimanere isolato, ma collocarsi entro un adeguato percorso di preparazione ecclesiale e culturale. Auspico pertanto che già nel corso dell'anno 2011, XXX anniversario dell'Esortazione apostolica Familiaris consortio, "magna charta" della pastorale familiare, possa essere intrapreso un valido itinerario con iniziative a livello parrocchiale, diocesano e nazionale, mirate a mettere in luce esperienze di lavoro e di festa nei loro aspetti più veri e positivi, con particolare riguardo all'incidenza sul vissuto concreto delle famiglie. Famiglie cristiane e comunità ecclesiali di tutto il mondo si sentano perciò interpellate e coinvolte e si pongano sollecitamente in cammino verso "Milano 2012".

Il VII Incontro Mondiale avrà, come i precedenti, una durata di cinque giorni e culminerà il sabato sera con la "Festa delle Testimonianze" e domenica mattina con la Messa solenne. Queste due celebrazioni, da me presiedute, ci vedranno tutti riuniti come "famiglia di famiglie". Lo svolgimento complessivo dell'evento sarà curato in modo da armonizzare compiutamente le varie dimensioni: preghiera comunitaria, riflessione teologica e pastorale, momenti di fraternità e di scambio fra le famiglie ospiti con quelle del territorio, risonanza mediatica.

Il Signore ricompensi fin d'ora, con abbondanti favori celesti, l'Arcidiocesi ambrosiana per la generosa disponibilità e l'impegno organizzativo messo al servizio della Chiesa Universale e delle famiglie appartenenti a tante nazioni.

Mentre invoco l'intercessione della santa Famiglia di Nazaret, dedita al lavoro quotidiano e assidua alle celebrazioni festive del suo popolo, imparo di cuore a Lei, venerato Fratello, ed ai Collaboratori la Benedizione Apostolica, che, con speciale affetto, estendo volentieri a tutte le famiglie impegnate nella preparazione del grande Incontro di Milano.

Da Castel Gandolfo, 23 agosto 2010



nuova
proposta

IMMIGRAZIONE IN ITALIA: I DATI DI UNA SOCIETÀ MULTICULTURALE

di Renato Frisanco

E' uscito recentemente il 21° "Dossier Statistico Immigrazione 2011" di Caritas-Migrantes, osservatorio importante sul fenomeno immigrazione. Si tratta di un ampio e articolato documento che attesta a livello nazionale dimensione, dinamica dei flussi e problematiche del fenomeno, anche su base regionale. Con uno sguardo sulle tematiche rilevanti del mondo del lavoro e dell'inserimento socio-culturale senza trascurare il contesto internazionale ed europeo. Si evince che ormai l'immigrazione è una realtà del nostro Paese che un tempo è stato fonte di migrazione. Negli ultimi anni i flussi migratori aumentano nel segno della stabilità, si **diversificano e portano all'attenzione il problema dei minori** con i relativi temi della cittadinanza, dell'inserimento scolastico, dell'interculturalità.

ESCALATION DEL FENOMENO

Nonostante la crisi che attanaglia anche i Paesi europei più avanzati il fenomeno dello spostamento di persone dal Sud al Nord del mondo - e dall'Est Europa all'Ovest - verso migliori opportunità di vita e di lavoro non subisce sosta. In Italia tale processo ha visto crescere negli ultimi 10 anni (2000-2010) la presenza di stranieri immigrati del 229%, mentre nell'ultimo anno l'aumento è stato del 7,9%. Gli immigrati **rappresentano oggi il 7,5% dei residenti** nel nostro Paese (4,5 milioni), ma si stima che vi siano altre 400 mila persone non ancora registrate in anagrafe. Sul totale dei lavoratori tale presenza si eleva al 10%. La presenza degli immigrati si concentra in alcune grandi aree urbane del Nord e del Centro, mentre è più ridotta al Sud e nelle



nuova
proposta

10



Isole (il 13,5% dei residenti rispetto al 35% del Nord Ovest), queste ultime meno attraenti per condizioni occupazionali. La componente femminile rispecchia quella riscontrabile nella popolazione complessiva del Paese.

MUTAZIONE NEL TEMPO

Il processo del fenomeno migratorio ha mutato le sue caratteristiche nel tempo. Da **temporaneo**, di singoli che emigrano per trovare un lavoro remunerativo con cui reinvestire nel proprio Paese, è diventato un **fenomeno**

strutturale, di famiglie, con un progetto migratorio nel segno della stabilità. Lo confermano anche i dati sul consistente incremento di acquisizioni di cittadinanza italiana (+22,8% rispetto al 2008). Inoltre è un **fenomeno variegato e differenziato** al suo interno per gruppi etnici, provenienza geografica, condizione specifica, lingua e cultura di appartenenza.

Alle ondate migratorie tradizionali dal Nord d'Africa, si sono succedute quelle dell'area balcanica, quelle dall'Asia (Cina al quarto posto per presenze di immigrati) e oggi anche sempre di più dai paesi dell'Europa dell'Est, con la Romania al vertice della graduatoria delle presenze straniere nel nostro Paese (il 21,2%), seguita da Albania e Marocco. E' un mosaico di popoli con diversificate istanze e aspettative di integrazione.

GLI IMMIGRATI COME RISORSA

Vi sono quattro buone ragioni per considerare la popolazione immigrata una risorsa per il nostro Paese. La prima è **demografica**. L'Italia non è solo alle prese con un debito pubblico elevato, ma anche con un "debito demografico" altrettanto preoccupante se si considera il calo consistente della natalità e il

crescente invecchiamento della popolazione. In questo contesto la popolazione immigrata riequilibra una situazione demografica altrimenti insostenibile e tipica di un Paese in decadenza. Gli immigrati garantiscono così un saldo demografico positivo e un ricambio generazionale, sia per il considerevole flusso di popolazione giovane che per il tasso di fecondità delle donne immigrate, doppio rispetto a quello delle italiane (2.4 figli di contro a meno di 1.2). I nati nel 2010 da madri straniere rappresentano il 18,4% del totale dei nati, più di 78 mila unità.

Una seconda ragione è di carattere **occupazionale** che vede la risorsa immigrata inserita in ambiti lavorativi specifici (dal lavoro stagionale, ai lavori di fabbrica a maggior rischio per la salute ed esposti al lavoro nero, fino al lavoro domestico) per cui gli immigrati sono un "fattore di compensazione", tanto più indispensabile in un mercato del lavoro livellato verso il basso e massimamente flessibile.

Una terza ragione è **sociale** in quanto la popolazione immigrata, soprattutto femminile, è diventata una risorsa per il Welfare familiare alle prese con i problemi di accudimento di minori e, soprattutto, di anziani non autosufficienti. Secondo il Censis un decimo delle famiglie italiane (1,5 milioni), sempre più frammentate e assottigliate, si affida a colf e badanti straniere. Peraltro tale rapporto tra immigrate e famiglie bisognose di assistenza non risulta ancora integrato nell'offerta assistenziale istituzionale con un maggior beneficio di entrambe le parti.

Queste popolazioni costituiscono per l'Italia anche una risorsa culturale, portando modelli di vita, valori, costumi diversi e complementari in grado di produrre commistioni positive che arricchiscono l'esperienza di tutti e ridimensionano ipotesi di supremazia di un popolo sugli altri o di una parte del mondo sull'altra.

I MINORI STRANIERI E LE SECONDE GENERAZIONI

I minori stranieri costituiscono oltre un quinto di questa popolazione (22%), vale a dire che essi pesano quasi 5 punti percentuali in più sulla popolazione immigrata di quanto i minori residenti nel nostro Paese pesino sulla popolazione complessiva. Essi sono più di 1 milione (1.005,5) con un aumento del 16,2% tra il 2008 e il 2010. Di conseguenza gli alunni con cittadinanza non italiana hanno raggiunto le 711 mila unità, pari al 7,9% di tutti gli iscritti dalla scuola d'infanzia fino ai licei



e agli istituti tecnici. L'aumento rispetto al 2008-2009 è stato del 12,9%. E' evidente la necessità che l'offerta formativa tenga conto della valenza culturale, oltre che pedagogica, di tale presenza e affronti al tempo stesso le numerose problematiche dell'inserimento scolastico dei nuovi immigrati.

I minori immigrati in età infantile, infatti, oltre ad appartenere a famiglie mediamente povere e a essere meno tutelati sul piano della salute, hanno maggiori difficoltà nell'inserimento scolastico (collocati in classi non sempre corrispondenti all'età anagrafica, con problemi di lingua e di sostegno allo studio non garantito) così come di riuscita e di percorso formativo (pluriripetizioni e dispersione scolastica, scelta preferenziale per scuole professionali e istituti tecnici). Migliore è la situazione delle seconde generazioni che appartengono a nuclei familiari mediamente più inseriti e di condizioni socio-economiche migliori o più stabili. Essi hanno lo stesso stile di vita di molti coetanei italiani con cui condividono tutto. Ma rivelano maggiori fragilità rispetto al mercato del lavoro e problemi di identità nella loro tensione tra bisogno di assimilazione alla cultura dei coetanei e bisogno di ancoraggio alla cultura di origine, quella dei propri genitori con cui non mancano frizioni.

Tra i minori stranieri che arrivano in Italia si registrano in misura crescente anche "minori non accompagnati" da genitori o da adulti legalmente responsabili. La condizione di questi minori è particolarmente delicata, presentano un percorso migratorio caratterizzato da forti disagi se non anche da sfruttamento sessuale e lavorativo. Spesso sono invisibili e di età incerta. La loro patente vulnerabilità richiede una specifica protezione almeno fino al 18° anno di età. Nel loro caso non vi sono leggi o servizi garantiti e rischiano che, anche dopo un percorso nella normalità fino all'età adulta, di essere espulsi dal nostro Paese.

CHE FARE?

A fronte ad un'immigrazione con caratteristiche di irreversibilità è evidente che sul versante delle politiche sociali non sono sufficienti interventi di prima accoglienza e di inserimento lavorativo, ma occorre operare in termini di integrazione sociale su un ampio spettro di bisogni e di diritti dei lavoratori, dei minori e delle donne. Un fenomeno stabile richiede **politiche organiche, strategie globali**, ad ampio raggio (lavo-

ro, casa, istruzione, accesso ai servizi socio-sanitari, cultura) e lungimiranti.

Un intervento legislativo atteso è quello di **promuovere la cittadinanza** degli immigrati sul piano dei diritti, come quello di voto alle elezioni amministrative per i residenti da cinque anni, riconoscendo ai minori figli di stranieri che nascono in Italia l'immediata cittadinanza e a coloro che hanno conseguito un ciclo formativo nel nostro Paese la cittadinanza italiana al conseguimento del 18° anno di età.

E' necessario altresì intervenire urgentemente per **far affiorare il lavoro nero** degli immigrati (anche con incentivi o esenzioni ai datori di lavoro che li assumono) per garantire adesso le coperture assicurative e le remunerazioni previste dai contratti di lavoro. Ciò significa anche migliori condizioni di salute e di copertura in caso di infortunio. Il diritto al lavoro deve essere garantito in tutte le condizioni che lo rendono dignitoso e sicuro.

Occorre poi **valorizzare e sostenere le forme di autoorganizzazione** delle comunità degli stranieri o dell'associazionismo che li rappresenta, in crescita esponenziale negli ultimi 15 anni e talvolta di composizione multietnica, oltre che in grado di far sentire la loro voce nelle Consulte pubbliche. E' questo un aspetto di approfondimento del fenomeno non ancora trattato dal dossier statistico di Caritas/Migrantes ma meritevole di maggiore attenzione. Queste associazioni sono degli "intermediari fiduciari" tra immigrati, istituzioni pubbliche e contesti locali, da valorizzare in chiave di integrazione e di confronto interculturale, così come possono essere veicoli importanti per la tutela sanitaria dei migranti, facilitandone l'accesso ai servizi e un più equo trattamento.

Superare gli stereotipi negativi, fonte di pregiudizi e discriminazioni, che hanno accompagnato negli ultimi anni la politica dell'immigrazione, orientata più in senso di controllo e strumentale (dal reato di clandestinità alla recente tassazione sulle rimesse degli immigrati e sul permesso di soggiorno) che di reale integrazione in prospettiva interculturale. L'attuale situazione è quella di una società multiculturale ma ancora priva di una visione e di una pratica interculturale. Oggi il problema reale non è se accettare o rifiutare l'immigrazione quanto decidere in che modo gestire la società multiculturale. Se gli immigrati sono una risorsa perché non dovremmo virare verso politiche e interventi che favoriscono la loro promozione umana e culturale?



LA RESPONSABILITÀ CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA NEL RAPPORTO LAVORISTICO

di Vincenzo Di Domenico (*)

La responsabilità del datore di lavoro, ovviamente, sorge quando questi non ha osservato gli obblighi a lui imposti dalle varie norme.

In sintesi per quanto riguarda:

- a) **La responsabilità del datore di lavoro**, si può dire che la dottrina e la giurisprudenza prevalenti inquadrano la responsabilità del datore di lavoro - ad esempio - per i danni arrecati al lavoratore a seguito di comportamenti persecutori e vessatori posti in essere sul luogo di lavoro come, richiamando l'art. 2087 c.c.; oppure la lesione di diritti soggettivi quali ad esempio la salute e la dignità del lavoratore.
- b) **Il risarcimento del danno**, la vittima del mobbing - ad esempio ancora - ha diritto, oltre che al risarcimento del danno patrimoniale, al risarcimento, di quello morale soggettivo, del danno biologico⁽¹⁾ e del danno esistenziale⁽²⁾. In relazione, ad esempio, all'infortunio di un lavoratore, la Corte Suprema di Cassazione ha riconosciuto la responsabilità del Datore di Lavoro per "violazione del dovere di formazione e di informazione del lavoratore, nonché del dovere di vigilanza, ... facendo sì che il rapporto instaurato costituisca una prassi lavorativa ad alto rischio..."
- c) **La responsabilità del datore di lavoro per fatto altrui**, nel caso di lesioni conseguenti a comportamenti vessatori tenuti dai colleghi, il lavoratore "mobbizzato" ad esempio, ancora, può agire, oltre che contro l'autore materiale della atteggiamento tenuto, (ex art. 2043 c.c.), pure contro il datore di lavoro, (ex art. 2087 c.c.).

In sintesi, al datore di lavoro possono essere riconosciute tre tipi di responsabilità:

- 1° RESPONSABILITÀ CIVILE
- 2° RESPONSABILITÀ PENALE
- 3° RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

1. RESPONSABILITÀ CIVILE

Il regime di responsabilità civile dei datori di lavoro ci portano - tra le varie - ad avvicinarci alla

(*) da Notiziario CNEC - n.4/2011.

- (1) **danno biologico**: corrisponde al pregiudizio arrecato all'integrità fisica e/o psichica dell'individuo in sé e per sé considerate, risarcibile indipendentemente dalle sue conseguenze di carattere economico nonché da qualsiasi riflesso di danno morale "soggettivo" della lesione subita.
- (2) **danno non patrimoniale, inerente i risvolti personali ed essenziali di qualunque genere di illecito** [ZIVIZ, *Il danno non patrimoniale, in La responsabilità civile, a cura di CENDON*; Torino, 1998.

disciplina relativa alla sicurezza delle condizioni di lavoro. La norma per il riconoscimento della responsabilità è l'articolo 2087 del Codice civile che impone al datore di lavoro di adottare le misure atte a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. A proposito di sicurezza sul posto di lavoro, con il contravvenire a tali disposizioni si finisce anche nella responsabilità penale. Penale per non aver impedito l'evento; l'Inail, allorché si trasgredisce a tale principio adotta l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro inadempiente.

L'assicurazione **INAIL** esonera il datore di lavoro dall'obbligo di risarcire i danni in sede civile nei confronti dei lavoratori colpiti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale. Per contro vi sono dei casi in cui il datore di lavoro deve risarcire anche i danni in sede civile.

Questi possono essere:

- condanna penale del datore di lavoro per il fatto dal quale è scaturito l'infortunio;
- sentenza penale che stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatti imputabili ad altri dipendenti;
- estinzione del reato per amnistia o morte dell'imputato;
- mancata soggezione dell'infortunio o della malattia professionale all'obbligo assicurativo.

Il codice civile, all'articolo 2049 c.c. stabilisce che il datore di lavoro è responsabile anche quando l'omissione delle misure di sicurezza sia stata direttamente effettuata da altra persona da lui incaricata nell'ambito delle mansioni a lui conferite. In altri termini, il datore di lavoro risponde dei danni causati da violazione di misure di sicurezza compiute dai suoi incaricati o sorveglianti. Facciamo un esempio: ovvero il caso di **prestatori d'opera volontari** impegnati in Parrocchia, più precisamente questi per una determinata attività utilizzavano delle scale e dei trabattelli la domanda è: "questi *strumenti* devono essere a norma anche se i volontari non sono



nuova
proposta

soggetti alle **norme di prevenzione degli infortuni?**”

La risposta che potrebbe essere data è quella che se il Parroco si pone come garanzia nei confronti dei volontari, specie se vengono poste a disposizione degli stessi attrezzature di lavoro che risultano irregolari, quest'ultimo è tenuto a rispettare le norme antinfortunistiche e più precisamente nel caso d'uso di un trabattello il controllo dello stesso o degli strumenti che si adoperano deve essere effettuato in un modo conforme alle norme prudenziali. Ne consegue che vi è ampio margine per riconoscere la responsabilità del datore di lavoro, posto che questi si deve sempre adeguare alla evoluzione della tecnica e della esperienza per ritenersi in regola con le misure di sicurezza adottate.

Il principio della responsabilità del datore di lavoro viene anche ripreso dalle norme speciali contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al TU 1965/1124 che la prevede all'art. 10 come presupposto della azione di regresso dell'INAIL.

Ciò posto, il riconoscimento di responsabilità civile del datore di lavoro comporta l'obbligo di risarcire i danni causati al lavoratore a seguito del fatto lesivo verificatosi.

In sostanza, il lavoratore deve, per legge, essere interamente indennizzato dei danni subiti a causa del lavoro, e se vi è colpa del DL deve essere da lui risarcito direttamente o tramite l'ente assicuratore pubblico INAIL. Da ciò ne consegue che il Datore di lavoro non risponde dei fatti che hanno determinato l'infortunio.

Un esempio: un portinaio di un immobile – di proprietà di una Provincia Religiosa – avendo l'abitazione annessa all'immobile un sabato sera verso le ventidue ha pensato bene di andare a confezionare i sacchi della pattumiera, tale operazione avrebbe dato a Lui la possibilità di non alzarsi presto la mattina del lunedì (a Milano il regolamento di polizia municipale prevede l'esposizione dei sacchi alle cinque del mattino) inavvertitamente un inquilino MOLTO distratto ha lasciato in un sacco un vetro rotto che a sua volta fuoriusciva dal contenitore stesso. Nel sollevare il contenitore uno spuntone ha provocato al portinaio una profonda lacerazione nel braccio destro.

Altro esempio: il sinistro tra un'auto di proprietà di un Ente ecclesiastico, condotta da un dipendente, ed un passante, durante l'orario d'ufficio, il dipendente non ha dato nessuna comprovata giustificazione del perché è accaduto. Interessante una sentenza del tribunale di Foggia la quale asserisce che rientrano nella responsabilità del datore di lavoro quelle lesioni all'integrità psicofisica del lavoratore provocate da un eccessivo carico di lavoro straordinario continuativo richiesto dalla deliberata man-

canza di integrazione dell'organico (Trib. Foggia 11 dicembre 2008).

2. RESPONSABILITA' PENALE

A questo punto occorre parlare della già menzionata responsabilità penale del DL. Le norme che impongono l'osservanza di misure di sicurezza nello svolgimento del lavoro, sono norme di rilevanza penale la cui inosservanza comporta commissione di reato, passibile di sanzione.

Un esempio è allorquando il datore di lavoro è civilmente e penalmente responsabile dell'obbligo di versamento dei contributi con le modalità e alle condizioni stabilite dalle leggi.

Altro esempio, è dato dalle norme previste dal Codice Penale (art. 437 cp) che stabilisce la responsabilità di chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro ovvero li rimuove o li danneggia è punito con la reclusione... con l'aggravante specifica se dal fatto deriva un disastro o un infortunio.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 40821/2008 ha sancito che in caso di infortunio sul lavoro il nesso causale tra la condotta colposa del datore di lavoro ed evento lesivo è interrotto dalla condotta del lavoratore che si ponga in termini di abnormità e quindi eccezionalità ed imprevedibilità, rispetto alla prestazione lavorativa: pertanto il comportamento abnorme del lavoratore interrompe il nesso causale ed è causa esclusiva dell'evento. La direttiva n. 2009/52/CE, disponendo in merito all'introduzione di "norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", stabilisce che gli Stati membri introducano, tra gli obblighi del datore di lavoro, il dovere di esigere dal prestatore cittadino di uno stato terzo che lo stesso "possieda e presenti [...] un permesso di soggiorno valido, o un'altra autorizzazione di soggiorno" prima della costituzione del rapporto. Tra le fattispecie di reato disciplinate dalla nostra legislazione in materia di assunzione di personale extracomunitari (quindi anche per le colf occupate), il quale occupi alle proprie dipendenze (anche per attività a carattere stagionale) lavoratori extracomunitari sprovvisti del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia stato annullato, dall'autorità amministrativa o giudiziaria, revocato ovvero scaduto senza richiesta tempestiva di rinnovo dello stesso, comminando, per i fatti avvenuti successivamente al 25 luglio 2008, congiuntamente la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa di 5.000 euro per ciascun lavoratore impiegato; alla iniziale configurazione del reato come contrav-



venzione, punibile per colpa.

La Cassazione penale, con la recente sentenza 26 agosto 2010 n° 32357, ha stabilito che la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) **non esclude**, in caso di infortunio sul lavoro di un dipendente, la responsabilità penale del datore di lavoro.

La figura del RSPP è qualificabile come consulente del datore di lavoro e non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa per la sicurezza sul luogo di lavoro: pertanto, la designazione del RSPP, anche se obbligatoria, non equivale a delega di funzioni utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica".

Il codice penale non si rivolge **solo** al Datore di Lavoro, ma a chiunque compia quei fatti illeciti, e quindi anche ad estranei alla organizzazione del lavoro, bisogna capire che il codice penale all'art.437 prevede come sanzione la reclusione. Dal che si deduce che il reato è classificabile come "delitto" e non semplicemente "contravvenzione" e come tale, deve essere provato il dolo o la colpa del soggetto.

In sostanza il reato, seppure consiste in una omissione (come citato il mancato versamento della quota dei contributi trattenuti ai lavoratori) si differenzia dalle contravvenzioni dove la colpa non deve essere specificamente provata ma è insita nella omissione stessa.

Altro reato previsto dal Codice Penale di cui può essere imputato il DL è quello determinato da omissione, delitto che interessa sia il DL sia altri che lo abbiano compiuto. Anche per tale reato occorre provare la colpa (omissione o rimozione di apparecchi destinati alla estinzione di un incendio al salvataggio al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro).

Più specifiche le norme previste dal D.Lgs.626/1994 che innanzi tutto si rivolgono direttamente al DL e che impongono determinati comportamenti la cui inosservanza determina responsabilità penale del DL medesimo. Infortuni eclatanti, (vedi quello presso la Tyssen Group) e malattie professionali altrettanto dilaganti in conseguenza soprattutto dell'uso di amianto (non interessa il nostro mondo, ma ci permette di comprendere meglio), hanno portato il legislatore ad inasprire le sanzioni per i DL inadempienti. Si tratta, dunque di norme di rilevanza penale la cui inosservanza da parte del DL o dei suoi preposti, comporta la esclusione dell'esonero previsto dalla assicurazione INAIL e sanzioni penali. Si tratta, peraltro, di responsabilità penale per reati **contravvenzionali** per i quali è previsto l'arresto o l'ammenda. Ciò vuol dire che per le omissioni commesse dal DL la colpa è insita nella omissione stessa senza doverla provare specificatamente.



nuova
proposta

15

3. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Il decreto legislativo **231/2001** ha introdotto una nuova forma di **responsabilità amministrativa** delle persone giuridiche conseguente alla commissione di illeciti penali da parte di amministratori e dirigenti delle società e degli enti pubblici economici.

La normativa prevede la applicazione di pesanti **sanzioni pecuniarie** a carico dell'ente (da un minimo di €25.822,84 fino ad un massimo di €1.549.370,00) e soprattutto l'applicazione di pesanti **sanzioni interdittive** (divieto di contrattare con la PA, revoca o sospensione delle autorizzazioni...).

L'esonero dalla responsabilità dell'ente opera qualora si riesca a dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione, gestione e controllo** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; di **vigilare sul funzionamento, sull'osservanza dei modelli** e di curare il loro aggiornamento attraverso un organismo dell'ente (Organismo di Vigilanza - **O.d.V.**) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; che **le persone** che hanno commesso il reato **abbiano eluso fraudolentemente** i Modelli di Organizzazione e di gestione.

Le aziende, nelle svolgimento delle loro attività, si trovano a fronteggiare quotidianamente situazioni che comportano la esposizione a rischi aggiuntivi rispetto al normale **rischio di impresa**.

Comportamenti illeciti di dipendenti o dirigenti possono comportare l'attribuzione di una responsabilità, anche penale, dell'azienda qualora non sia possibile escludere che da tale tipo di comportamento sia derivato un vantaggio per il solo soggetto che l'abbia posto in essere.

In sintesi è questa la filosofia del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, in aggiunta a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito ulteriormente estesa ai **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime che si verificano a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**.

La legge prevede anche un **esonero da responsabilità** se si dimostra l'adozione e l'attuazione efficace di **modelli organizzativi, di gestione e controllo** idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti previsti, evitando che l'azienda sia responsabile per il comportamento del dipendente.

LA ZONA GRIGIA TRA L'OPERATORE GENERICO DI ASSISTENZA E L'OPERATORE POLIVALENTE

di Luciano Conforti

Il CCNL Uneba prevede, al livello 6°Super, un “*adetto ad attività polivalenti*” senza particolari indicazioni circa le mansioni alle quali tale operatore debba essere adibito. Sappiamo solo dalla declaratoria di livello che deve trattarsi di “*funzioni esecutive ausiliarie promiscue di supporto*”.

Senza dubbio, siamo di fronte ad una polivalenza qualora l'operatore svolga stabilmente una **pluralità di compiti tra quelli descritti agli inferiori livelli 6° e 7°**.

Tuttavia spesso il polivalente assolve anche compiti di **assistenza agli ospiti**. In taluni casi l'operatore polivalente rappresenta persino l'unico profilo professionale presente. Esso garantisce tutto il necessario, comprese le pulizie generali della struttura e dei singoli alloggi. Questa situazione, in questi casi particolari, non ha alternative per comprensibili esigenze di bilancio.

L'attività del polivalente, nella fattispecie, **sconfina tuttavia parzialmente nel 5° livello** ove è collocato l'operatore generico di assistenza. Dunque esiste una zona grigia tra il livello 6°Super ed il 5° che, alle lunghe, induce l'Ente ad una migliore definizione dell'inquadramento ed all'ipotesi di un ricollocamento degli addetti in 5° livello. Tuttavia tale prospettiva è frenata da due problemi.

Primo problema. Le mansioni dell'operatore generico di assistenza sono cristallizzate in un mansionario contrattualizzato. Il CCNL (All.1), esplicitamente prevede che l'operatore di 5° livello “*aiuta per il governo dell'alloggio, riordino e pulizia del letto, della stanza e dei servizi igienici dell'ospite*”.

Dunque, nessuno garantisce più le pulizie generali: paradossalmente la promozione del personale al livello superiore rischia di tradursi in un raddoppio di organico, diretto o indiretto.

Secondo problema. L'art.37 CCNL prevede che l'operatore generico di assistenza sia inquadrato in 5° livello per 24 mesi “*di anzianità nella struttura e nella mansione*”. Lo scatto automatico al livello superiore è dovuto anche ai neo-promossi? A decorrere da quando? Di certo, essi hanno già conseguito un'anzianità “nella struttura” superiore ai 24 mesi, mentre invece non hanno ancora alcuna anzianità “nella mansione”.

L'Ente si trova quindi in un dilemma. Lasciare gli operatori in liv. 6°super presta il fianco a rivendicazioni rispetto all'assistenza all'ospite; promuovere gli

addetti al 5° livello rischia di raddoppiare i costi.

La soluzione del problema è nell'art. 39 del CCNL intitolato: “Mansioni promiscue”.

Dice questo articolo che “*in caso di mansioni promiscue si fa riferimento all'attività prevalente. In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, alla lavoratrice ed al lavoratore competereà l'inquadramento al livello superiore. Per attività prevalente si intende quella di maggior valore professionale, semprechè venga abitualmente prestata e non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare*”.

Questa norma ha una notevole importanza. In primo luogo, viene sancito il principio che possono coesistere, nella stessa mansione, **attività di maggiore e di minore valore professionale**. Ciò ci pone al riparo dal rigore dell'art. 2103 C. Civile che vieta in assoluto (cioè anche con l'accordo del lavoratore) il **declassamento ed il demansionamento**. Le mansioni “inferiori” sono dunque legittime quando fanno parte inscindibilmente di un “unicum”, a condizione che al lavoratore sia garantito un inquadramento comunque commisurato alle attività di valore superiore. Queste ultime tuttavia (cioè le attività di maggiore professionalità), debbono essere **stabili**; non dà quindi titolo all'inquadramento superiore una attività di maggior valore prestata saltuariamente ed in modo complementare o accessorio, ovvero durante un periodo di addestramento. Inoltre: il CCNL dice esplicitamente “*ferme restando le mansioni di fatto espletate*”. Ciò significa che nessuna modifica organizzativa sarà necessaria per effetto dell'applicazione del principio di prevalenza e del riconoscimento del livello superiore.

Dunque l'operatore polivalente potrà essere promosso al livello superiore, ma non gli andrà attribuita la mansione di operatore generico di assistenza, bensì quella di “**adetto a mansioni promiscue**”. Nella relativa comunicazione di promozione sarà opportuno **citare l'art.39 del CCNL** e confermare che le mansioni restano immutate. Rispetto ad eventuali ipotesi si retroattività, sarà possibile argomentare che le mansioni superiori, precedentemente prestate in modo saltuario ed accessorio, si sono progressivamente consolidate fino a diventare prevalenti.

Lo scatto automatico al liv. 5°super sarà opzionale dopo 24 mesi dalla promozione. A stretto rigore, non stiamo infatti più parlando di un operatore di assistenza assunto come tale o che abbia successivamente acquisito la mansione, bensì di un addetto a mansioni promiscue a cui non è applicabile lo scatto automatico al livello superiore decorsi i 24 mesi.



nuova
proposta

DALL'AGENZIA PER LE ONLUS, IL LIBRO BIANCO SUL TERZO SETTORE

di Alessio Affanni

Dopo cinque anni di lavoro e di ricerca a cura di un'équipe di economisti, giuristi, dottori commercialisti, sociologi ed esponenti di organismi associativi e cooperativi del terzo settore e del volontariato, l'Agenzia per le Onlus (ora Agenzia per il terzo settore) ha presentato il "Libro Bianco sul Terzo settore". Il testo sintetizza gli aspetti salienti del non profit italia-

Oltre a delineare l'attuale situazione del Terzo settore in Italia, il Libro Bianco intende fornire indicazioni su modalità operative e su possibili strumenti innovativi, con proposte per la risoluzione delle problematiche attualmente esistenti.

Un contributo dell'Agenzia per il Terzo settore.

no, i suoi punti di forza, le prospettive di sviluppo e i nodi ancora da sciogliere. Nove capitoli tematici in cui si avanzano anche proposte di innovazione; presente il richiamo bibliografico delle fonti citate ed il link ai documenti disponibili sul web.

Molteplici i temi affrontati nel volume: dall'identità degli enti del Terzo settore e dei loro organismi di rappresentanza alle forme di partecipazione a livello locale e nazionale, dalla sussidiarietà fiscale (passando dal welfare state alla welfare society) al rapporto tra enti non profit e amministrazioni pubbliche, dagli elementi distintivi e di efficacia degli enti del Terzo settore alle fonti di finanziamento, fino all'ipotesi di una Borsa sociale di settore.

IL COMPOSITO QUADRO NORMATIVO: IPOTESI E PROPOSTE

Tra i tanti argomenti trattati ci soffermiamo, in particolare, sulla parte del volume che illustra le ragioni della necessità di una riforma organica della legislazione del Terzo settore.

Una prima importante premessa: il Terzo settore è costituito da una pluralità di forme giuridiche (es. associazioni, fondazioni, ecc.), ciascuna con le proprie modalità operative e la propria disciplina normativa. Ma a questa disciplina di carattere generale vanno ad aggiungersi le leggi specifiche, secondo la configurazione o qualifica giuridica assunta: ad esempio un'associazione potrà essere un'organizzazione di volontariato o una Onlus o una associazione di promozione sociale.

Secondo gli autori del Libro Bianco si dovrebbe superare l'attuale frammentazione di norme attraverso un'azione di riordino e sistematizzazione delle leggi esistenti. Un

criterio suggerito per pervenire a una maggiore organicità delle norme di regolamentazione del settore è di stabilire norme applicabili (anche a enti e organismi diversi tra loro) in base al tipo di attività svolta o al tipo di utenza coinvolta. La riflessione è condizionata anche dalla prospettiva di una parallela riforma del Libro I del Codice Civile, che dovrebbe contribuire, dunque, a definire "i criteri fondativi comuni e quelli specifici delle diverse componenti, armonizzandone gli aspetti giuridici".

Il tema era già stata esaminata dall'Agenzia per le Onlus nel Libro Verde, pubblicato nell'ottobre 2006, laddove si affrontava l'incoerenza nel trattamento tributario tra enti che svolgono la medesima attività. A tal proposito si citava l'esempio di una scuola materna, alla cui gestione si può provvedere con diversi tipi di organizzazioni (associazioni, fondazioni senza fine di lucro o cooperative sociali), ognuna con proprie, differenti caratteristiche strutturali e proprie modalità operative. La conclusione a cui perveniva l'Agenzia nel Libro Verde era che, secondo l'attuale normativa tributaria, la gestione di una scuola materna da parte di una associazione o di una fondazione può rientrare tra le attività che consentono di godere del regime tributario delle Onlus (D.Lgs. 460/97) solo nel caso in cui l'attività stessa sia indirizzata a recare benefici a "soggetti svantaggiati". Nel caso in cui l'attività fosse invece genericamente rivolta a bambini privi di condizione di disagio, l'ente non poteva godere dei benefici fiscali delle Onlus e le attività relative avrebbero, di conseguenza, generato per l'associazione proventi qualificabili come commerciali e soggetti a imposizione sul reddito: la qualifica commerciale delle attività poteva determinare, altresì, nella maggior parte dei casi, la consequenziale equiparazione (dal punto di vista fiscale) dell'associazione ad una società di capitali. La medesima attività (gestione di una scuola materna aperta a bambini di qualunque condizione sociale, fisica o altro) potrebbe però essere liberamente gestita da una cooperativa sociale di tipo A (L. 381/91). In tal caso, la scuola materna gestita dalla cooperativa sociale, considerata Onlus di diritto dalla legislazione, potrebbe godere dunque di un trattamento tributario più favorevole rispetto alla associazione o fondazione che eserciti esattamente la medesima attività. E' evidente, pertanto, come si configuri una situazione in cui enti che esercitano la medesima attività di scuola materna rivolta ai cittadini di ogni condizione, per il semplice fatto di utilizzare forme giuridiche differenti finiscono per beneficiare di regimi tributari differenti

NUOVI POSSIBILI ATTORI DEL TERZO SETTORE

Nel Libro Bianco vengono riprese e ampliate le argomentazioni del Libro Verde, in ossequio alle nuove ri-



nuova
proposta

flessioni maturate nel frattempo. L'innovazione – auspicata dagli autori – del quadro regolativo degli enti non profit punterebbe, peraltro, a consentire di svolgere attività di interesse collettivo, senza fini di lucro (cioè senza distribuzione di utili tra i soci), anche in forma economicamente rilevante (si pensi alle imprese sociali, disciplinate dal D.Lgs. 155/2006). Anche a fronte di queste possibili innovazioni diventa sempre più necessario individuare nuovi tipi di controllo, nei confronti sia dei vecchi che dei nuovi soggetti operanti nel Terzo settore: nel Libro Bianco viene perciò proposto di attribuire queste funzioni di controllo ad un organismo autonomo e si avanza l'ipotesi che ad assolvere tale compito possa essere proprio la stessa Agenzia per il Terzo settore. Il modello ipotizzato sarebbe quello di un'authority che non sia limitata alla sola azione di controllo: sull'esempio della *Charity Commission* inglese l'Agenzia (o l'organismo autonomo altrimenti individuato) dovrebbe svolgere anche e soprattutto un compito di promozione del Terzo settore e dei soggetti gravitanti al suo interno, con azioni di "accompagnamento benevolo" degli enti nello svolgimento delle loro attività. In questo senso l'Agenzia per il Terzo settore si è già attivata nel fornire atti di indirizzo e linee guida finalizzati all'individuazione ed all'applicazione delle migliori pratiche operative. L'Agenzia ha pubblicato, ad esempio, le Linee guida per la raccolta fondi (per le attività di fundraising) e quelle per la rendicontazione, suggerendo l'adozione del modello del bilancio sociale in luogo del tradizionale bilancio di missione. Tra le nuove esigenze del Terzo settore rilevate nel Libro Bianco vi è anche la "capacità di *accountability*" degli enti non profit, vale a dire la trasparenza e la credibilità di tali enti nei confronti della comunità di riferimento: un'esigenza imprescindibile per la loro accreditabilità presso i cittadini e le istituzioni pubbliche.

Considerando, inoltre, l'avvento nel Terzo settore anche di soggetti imprenditoriali che svolgono attività con fini di utilità sociale, gli autori propongono la creazione di un vero e proprio mercato finanziario - una **Borsa sociale** - in cui possano essere scambiati i titoli emessi da questi enti. Si tratterebbe di un mercato di capitali per imprese a finalità sociale e l'obiettivo di medio periodo sarebbe quello di creare uno strumento che consenta l'incontro tra la domanda e l'offerta di capitali "responsabili": in sostanza, un sistema che offra

alle imprese con una spiccata vocazione sociale la possibilità di approvvigionarsi di risorse a condizioni particolarmente vantaggiose.

SUSSIDIARIETA' E PARTECIPAZIONE: AZIONI CONCRETE

Il Libro, come detto, esamina anche i principi che promuovono il valore dell'agire sociale: primo tra tutti il principio di sussidiarietà. L'intento apprezzabile degli autori è di non voler definire teoricamente il concetto di sussidiarietà, ormai noto, ma descriverne le possibili modalità di at-

tuazione e gli effetti che ne deriverebbero. A tal proposito si propone una forma di sussidiarietà fiscale da applicare nei confronti degli enti non profit: in concreto gli enti dovrebbero poter essere classificati attraverso un apposito **sistema che evidenzia, in particolare, quelli "meritori"** che realizzano (o che realizzano meglio) finalità di pubblica utilità e arrivando, quindi (sulla base di questa classificazione), a **gradazioni di imposizione fiscale che tengano conto di questa "meritorietà"**.

Un altro strumento esaminato, collocato tra le forme di sussidiarietà e tra le fonti di finanziamento degli enti non profit è il 5 per mille, che l'Agenzia per il Terzo settore propone di rendere stabile, come già illustrato in un suo precedente documento dedicato all'argomento (il documento di proposta intitolato "Disciplina legislativa per razionalizzare e rendere stabile l'istituto del cinque per mille"). La proposta è l'istituzione del 5 per mille in un'apposita legge ordinaria, evitando così di doverlo ristabilire annualmente nella legge finanziaria.

Altro argomento affrontato nel Libro è la partecipazione e la rappresentanza degli enti non profit, argomento a cui l'Agenzia per il Terzo settore dedicherà delle apposite Linee guida, di prossima pubblicazione. La proposta avanzata al riguardo è l'istituzione di un registro nazionale riservato agli enti non profit a disposizione delle istituzioni e amministrazioni pubbliche, che consenta la loro coinvolgibilità e la loro partecipazione nei casi in cui sia prevista una procedura di consultazione (ed ampliando i casi di pubblica consultazione): in questo modo - spiegano gli autori - risulterebbero coinvolgibili anche le associazioni non iscritte nei registri regionali e, per questo motivo, più difficilmente censibili o rintracciabili. Il registro potrebbe funzionare anche da banca dati, non solo per la registrazione degli enti ma anche delle attività da essi svolte, favorendo la conoscibilità dei (e tra i) soggetti che operano nel Terzo settore.

NOTE CONCLUSIVE...

A prima vista il lettore potrebbe avere l'impressione che il Libro Bianco sostenga una deriva mercantile del Terzo settore, sia dei soggetti esistenti che di quelli rappresentati come auspicabili forme di organizzazione per il futuro, tuttavia l'intento predominante è di eliminare i limiti dell'attuale sistema (anche dal punto di vista giuridico e normativo) che impediscono agli organismi operanti nel settore di esprimere tutto il loro potenziale: gli strumenti operativi proposti non vanno unicamente nella direzione di garantire una maggior autonomia, in una mera ricerca di deregolamentazione. L'accento è sul valore del Terzo settore, sul valore aggiunto sociale che esso apporta e sulla possibilità che tale valore diventi misurabile e classificabile, con beneficio di tutti: degli enti non profit stessi, delle pubbliche amministrazioni con cui essi si relazionano e della comunità a cui si rivolgono. L'azione di ogni organismo del Terzo settore – questo lasciano intendere gli autori – deve diventare trasparente, efficace, coerente con la propria forma organizzativa e comunicabile.



Norme giuridiche - Giurisprudenza - Consulenza

a cura di
Alessio Affanni e Sergio Zanarella

n.144

STATO



CODICE ANTIMAFIA E NUOVE DISPOSIZIONI SUI BENI CONFISCATI

**Supplemento ordinario n. 214/L alla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 226 del 28 settembre 2011**

Con Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 è stato pubblicato il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Di particolare interesse le disposizioni relative all'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati. All'art. 48, riguardante la destinazione dei beni confiscati, si conferma che i beni immobili non mantenuti al patrimonio dello Stato possono essere trasferiti patrimonialmente al Comune (in via prioritaria, altrimenti alla Regione o alla Provincia) nel quale l'immobile è situato. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o **attraverso associazioni**, possono amministrare direttamente il bene o, **sulla base di apposita convenzione**, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, **a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato** di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e ad altri organismi del privato sociale.

REGIONI

ABRUZZO



AGRICOLTURA SOCIALE ED ENTI DEL TERZO SETTORE

GU Regioni n. 36 del 10-9-2011 - Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 44 del 20 Luglio 2011

La Legge regionale del 6 luglio 2011, n. 18 dispone in materia di agricoltura sociale, considerando tale quella che attraverso la realizzazione di fattorie ed orti sociali favorisce l'inclusione e la riabilitazione delle persone con grave disabilità fisica e psichica; **sostiene le attività di educazione rivolte a minori con particolari difficoltà di apprendimento o in condizioni di particolare disagio familiare; attua l'inserimento socio-lavorativo di anziani, diversamente abili, minori a rischio, soggetti con problemi di dipendenze, malati psichici, giovani con disoccupazione di lungo periodo, giovani inoccupati, immigrati, donne in difficoltà, attraverso l'offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni di dattiche.**

Gli interventi di cui alla presente legge sono realizzati attraverso il coinvolgimento delle istituzioni operanti nel terzo settore nonché mediante la collaborazione con le istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, secondo il principio di sussidiarietà.

Con apposito regolamento, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno determinati i requisiti soggettivi ed oggettivi delle fattorie so-

ciali, le procedure per la loro iscrizione all'apposito Albo, tenuto presso la Giunta regionale (aggiornato annualmente), nel quale potranno iscriversi le fattorie sociali operanti in Abruzzo, nonché le modalità di controllo.

La Regione Abruzzo promuove l'utilizzo da parte delle fattorie sociali dei beni facenti capo a enti pubblici e privati. In tale ambito alle fattorie sociali possono essere dati in concessione i beni del patrimonio regionale; la Regione si adopererà anche affinché altri enti locali ed altri soggetti pubblici e privati possano dare in concessione alle fattorie sociali i beni dei rispettivi patrimoni.

La Regione inoltre individua e adotta le opportune misure per favorire la più larga diffusione, la commercializzazione e l'utilizzo a scopo alimentare (anche nelle mense pubbliche) dei prodotti provenienti dalle colture di agricoltura sociale.

CAMPANIA



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 65 del 17 ottobre 2011

Con Regolamento del 12 ottobre 2011, n. 7 la Giunta regionale ha disciplinato le procedure di iscrizione e di cancellazione delle associazioni di promozione sociale nel registro regionale istituito ai sensi della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania). Hanno diritto ad iscriversi nel registro regionale **le associazioni di promozione sociale, costituite con atto scritto, ai sensi dell'articolo 3, della legge 383/2000**, che operino da almeno un anno nell'ambito del territorio regionale. Lo Statuto deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste nello statuto;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti degli associati con la previsione dell'elettività e gratuità delle cariche associative;
- g) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi;
- h) l'obbligo di redazione del rendiconto economico - finanziario annuale, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli organi statutari;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Ai fini dell'iscrizione nel registro regionale il legale rap-

presentante dell'associazione di promozione sociale, presenta al Settore Assistenza Sociale della Giunta regionale apposita istanza, sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo;
- b) copia autentica dello statuto dell'associazione;
- c) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;
- d) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione con la specifica indicazione dell'ambito territoriali di attività, dei fini di promozione sociale e dalla quale risulti almeno un anno di attività effettiva nell'ambito regionale (in quanto l'iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale è incompatibile con l'iscrizione nel registro regionale del volontariato);
- e) copia dell'ultimo rendiconto economico - finanziario approvato;
- f) copia del codice fiscale;
- g) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesti che l'associazione non è iscritta nel registro regionale del volontariato istituito ai sensi della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11.

Il provvedimento di accoglimento o diniego è adottato dal dirigente del Settore entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della istanza. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per stipulare convenzioni e usufruire dei benefici fiscali previsti per legge.

La Regione, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno centottanta giorni nel registro regionale per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

Il registro regionale è articolato nelle seguenti sezioni, corrispondenti a diversi ambiti di intervento:

- Sezione a) nella quale sono iscritte le associazioni che operano, prevalentemente in ambito sociale;
- Sezione b) nella quale sono iscritte le associazioni che operano, prevalentemente in ambito culturale;
- Sezione c) nella quale sono iscritte le associazioni che operano, prevalentemente nell'ambito di tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- Sezione d) nella quale sono iscritte le associazioni che operano prevalentemente in ambito di cooperazione internazionale;
- Sezione e) nella quale sono iscritte le associazioni che operano nell'ambito sportivo, ricreativo o turistico;
- Sezione f) nella quale sono iscritte le associazioni che operano in ambiti diversi da quelli indicati nelle sezioni che vanno dalla lettera a) alla lettera e).

L'articolazione in sezioni ha esclusivamente finalità anagrafiche e non limita né modifica gli effetti prodotti dall'iscrizione al registro.

EMILIA ROMAGNA



NUOVE NORME SUGLI ISTITUTI DI GARANZIA PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E PER LA TUTELA DELLE PERSONE NEI PENITENZIARI

**GU Regioni n. 42 del 22-10-2011 - Bollettino Ufficiale
Regione Emilia Romagna n. 145 del 27 settembre 2011**

Con la Legge regionale del 27 settembre 2011, n. 13 sono state dettate nuove norme disciplinanti l'attività del Garan-

te per l'infanzia e l'adolescenza e del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale. Vengono modificate alcune leggi regionali introducendo le seguenti disposizioni.

Definiti i rapporti del Difensore civico con i Garanti regionali ed il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.): il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze; collaborano altresì con il Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse.

Viene altresì definito il funzionamento della struttura di supporto agli istituti di garanzia. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa della Regione, sentiti il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, stabilisce con proprie deliberazioni la dotazione organica della struttura di supporto agli istituti di garanzia e le professionalità necessarie allo svolgimento dell'attività. Per l'adozione dell'atto di conferimento di incarico di responsabilità della struttura o della posizione dirigenziale di supporto agli istituti di garanzia, l'Ufficio di Presidenza deve sentire il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale. Per lo svolgimento delle loro funzioni, il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale possono richiedere la collaborazione di tutti gli uffici regionali, previa intesa tra l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, possono avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza, di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

In caso di mancata elezione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, tutte le funzioni loro attribuite ai sensi, rispettivamente, della , e , possono essere esercitate dal Difensore civico temporaneamente, per un periodo massimo di tre mesi, sulla base di una delibera dell'Ufficio di Presidenza. In tale caso, l'Ufficio di Presidenza assume le deliberazioni sentito il solo Difensore civico. Il Difensore è altresì tenuto a predisporre la relazione annuale e il programma di attività, anche con riferimento a queste ulteriori funzioni attribuitegli. Definita anche la programmazione delle attività del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza. Entro il 15 settembre di ogni anno, il Garante presenta all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Garante, esamina ed approva il programma. In conformità al programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscriverne nella previsione di spesa del bilancio dell'Assemblea legislativa e da porre a disposizione del Garante.

Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Garante ha autonomia gestionale e organizzativa.

Le determinate e i provvedimenti di liquidazione attuativi del programma del Garante sono di competenza del dirigente di riferimento della struttura di supporto agli istituti di garanzia.

Un'ulteriore disposizione va a istituire l'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.

L'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale viene istituito al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi costituzionali e nell'ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli Istituti penitenziari, negli Istituti penali per i minori, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e in altri luoghi di restrizione o limitazione delle libertà personali.

Tale Garante promuove iniziative per la diffusione di una cultura dei diritti dei detenuti, in collaborazione con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati. Opera altresì in collaborazione e collegamento con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati interessati, nonché con gli istituti di garanzia presenti a livello comunale.

Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e di comprovata competenza ed esperienza professionale, almeno quinquennale, in ambito penitenziario, nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani. Deve offrire garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità nell'esercizio delle proprie funzioni. Si applicano al Garante le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste per il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione. È eletto dall'Assemblea legislativa con voto segreto. Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l'elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Garante viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

Resta in carica per cinque anni e non può essere rieletto. Alla scadenza del mandato resta in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere eletto il nuovo Garante.

FRIULI VENEZIA GIULIA



REGOLAMENTO SUI CRITERI DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI

GU Regioni n. 40 del 8-10-2011 - Bollettino Ufficiale Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n.34 del 24 agosto 2011

Con Decreto del Presidente della Regione del 10 agosto 2011, n. 198 l'amministrazione regionale intende provvedere a **valorizzare le risorse di solidarietà e le iniziative delle famiglie** di cui all'articolo 1 della legge regionale 11/2006 attraverso **l'erogazione di contributi** a sostegno di progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 4 allo scopo di:

a) favorire l'auto-organizzazione di servizi a sostegno dei

compiti familiari educativi e di cura;

b) promuovere la rete di scambio sociale tra le famiglie anche favorendo iniziative di mutuo aiuto e di gestioni associate per l'acquisto di beni e servizi per fini solidaristici.

Si stabilisce che, con deliberazione di Giunta regionale, sulla base delle risorse disponibili, verranno definiti annualmente gli ambiti prioritari di intervento per la realizzazione di tali progetti, da attuarsi sulla base dell'emanazione di uno o più bandi in cui sono stabiliti i requisiti specifici dei progetti finanziabili e l'importo massimo del contributo concedibile nonché le modalità per la rendicontazione dei contributi ottenuti.

I progetti finanziabili dovranno:

- rientrare negli ambiti prioritari di intervento annualmente definiti dalla deliberazione di giunta;
- rivolgersi ad un numero di famiglie non inferiore a sette;
- prevedere un cofinanziamento con fondi propri del proponente in misura non inferiore al 10 per cento del costo dell'iniziativa;
- essere realizzati all'interno della regione Friuli Venezia Giulia;
- avere una durata di norma non superiore ai 12 mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo.

La domanda di contributo potrà essere presentata da associazioni iscritte nel registro dell'associazionismo familiare di cui all'articolo 17, comma 1 bis, della legge regionale 11/2006 o comunque da famiglie che siano organizzate in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta (formalmente costituita e con finalità istituzionali che comprendano la gestione delle attività per cui viene richiesto il contributo) oppure in società cooperativa (iscritta nel registro regionale delle cooperative e le cui finalità istituzionali comprendano la gestione delle attività per cui viene richiesto il contributo). Tali soggetti devono avere la sede legale e operativa nel territorio regionale. Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo verranno stabiliti dal bando, di volta in volta.

Saranno ammissibili a contributo:

- le spese direttamente riferibili all'attuazione del progetto, rientranti nei costi del personale da impiegare nella realizzazione dell'iniziativa, ivi comprese le attività di progettazione, promozione, organizzazione, documentazione e verifica;
- le consulenze e collaborazioni esterne, nella percentuale massima del 50% delle spese complessive;
- affitto di locali, noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature e materiali, specificamente utilizzati nella realizzazione dell'iniziativa.

Non saranno ammissibili le spese per l'acquisto o la ristrutturazione di beni immobili e le spese per l'acquisto di beni mobili registrati. Sempre nel bando verranno definiti i parametri oggettivi di valutazione dei progetti.

FRIULI VENEZIA GIULIA



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI PER CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE PER UNA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE DEGLI ANZIANI ALLE ATTIVITA' SPORTIVE

GU Regioni n. 42 del 22-10-2011 - Bollettino Ufficiale Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 38 del 21 settembre 2011

Publicato con Decreto del Presidente della Regione del 9 settembre 2011, n. 214 il regolamento che definisce i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi, previ-

sti dalla Legge finanziaria regionale 2011, per la realizzazione di campagne di sensibilizzazione a carattere regionale finalizzate a favorire una più ampia partecipazione dell'utenza anziana alle attività sportive.

Possono accedere agli incentivi le associazioni senza fine di lucro operanti sul territorio regionale da almeno quattro anni.

Sono iniziative ammissibili ad incentivo:

- a) convegni, conferenze, incontri divulgativi ed altre iniziative analoghe;
- b) produzione di materiale informativo, quali in particolare dvd, pubblicazioni e opuscoli;
- c) organizzazione di iniziative promozionali, attività e manifestazioni specificamente rivolte ad utenza anziana.

Sono ammissibili ad incentivo le iniziative avviate successivamente alla presentazione della domanda.

La domanda di incentivo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, Servizio attività ricreative e sportive, di seguito Servizio, dal 1° al 31 gennaio di ogni anno, utilizzando il modello di cui all'allegato A del Decreto, reperibile anche sul sito web www.fvg sport.it unitamente alla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto dell'Associazione;
- b) breve curriculum dell'attività degli ultimi quattro anni dell'associazione proponente;
- c) composizione degli organi dirigenti e di rappresentanza dell'associazione;
- d) copia del documento di attribuzione del codice fiscale dell'associazione proponente riportante la denominazione corrispondente a quella indicata nello statuto in vigore;
- e) copia della carta di identità del legale rappresentante.

Sono spese ammissibili ad incentivo i costi direttamente riferibili all'attuazione della iniziativa finanziata e individuabili nelle seguenti tipologie:

- a) compensi per docenti e relatori;
- b) compensi per tecnici e istruttori;
- c) affitto di strutture e costi per l'allestimento delle sedi dell'iniziativa;
- d) noleggio di mezzi di trasporto e di attrezzature;
- e) spese per la produzione e la diffusione del materiale informativo;
- f) compensi per medici sportivi presenti alle iniziative;
- g) spese per la promozione e la pubblicizzazione dell'iniziativa.

Non costituiscono spese ammissibili ad incentivo:

- a) le spese sostenute prima della presentazione della domanda;
- b) i rimborsi spese ed i compensi comunque denominati a favore di membri dell'associazione beneficiaria dell'incentivo;
- c) le spese aventi carattere accessorio, marginale o collaterale rispetto alla iniziativa finanziata quali in particolare quelle relative a pranzi, cene e rinfreschi;
- d) le spese per l'affitto e il funzionamento della sede dell'associazione beneficiaria dell'incentivo;
- e) le spese per l'acquisto di attrezzature e beni durevoli.

I contributi non possono eccedere il 90 % della spesa ammissibile determinata con il decreto di concessione e, comunque, l'importo massimo di 15 mila euro per iniziativa.

Gli incentivi disciplinati con il presente regolamento sono cumulabili con altri incentivi pubblici o sponsorizzazioni private entro il limite massimo della spesa ammissibile. Nel caso in cui la somma dei suddetti contributi e sponsorizzazioni ecceda l'importo della spesa ammissibile, si procede alla riduzione dell'incentivo di cui al presente

regolamento. Le somme da restituire sono maggiorate degli interessi calcolati come indicato all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Il beneficiario dell'incentivo è tenuto ad apporre sul materiale con il quale è promossa l'iniziativa, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari, la indicazione "con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia".

Ogni variazione che alteri sostanzialmente l'oggetto e le finalità della iniziativa per la quale il contributo è stato assegnato comporta la revoca del contributo stesso.

I soggetti beneficiari degli incentivi presentano, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello della concessione dell'incentivo, una relazione finale sull'attuazione del progetto, con specifico riferimento agli obiettivi raggiunti nonché, a titolo del rendiconto previsto dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000, l'elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa per un importo pari alla spesa ammissibile.

Disciplinati anche i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione e ri-determinazione dell'incentivo.

LAZIO



NUOVE NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE

GU Regioni n. 37 del 17-9-2011 - Bollettino Ufficiale Regione Lazio n. 16 del 28 aprile 2011

Con la Legge regionale del 22 aprile 2011, n. 6 vengono stabiliti i nuovi criteri e le procedure per l'accredimento delle strutture private che erogano servizi sanitari e socio-sanitari nonché l'inserimento a Recup delle strutture private per la prenotazione delle prestazioni per conto del SSR.

La riapertura dei termini per presentare domanda di accreditamento è rivolta esclusivamente ai soggetti provvisoriamente accreditati ed operanti alla data di entrata in vigore della Legge regionale n. 3/2010. Attraverso la procedura informatica di cui alla L.R. 3/2010, la Regione avvia il processo di autorizzazione e di accreditamento definitivi delle attività di erogazione di servizi di assistenza domiciliare da parte di soggetti privati per conto delle Asl del Lazio.

I controlli e le verifiche, da completarsi nei tempi previsti dalla presente legge, vengono effettuati sulla base dei requisiti previsti dal decreto del Commissario ad acta n. 90/2010 e successive modifiche. E' inoltre istituito l'albo dei soggetti che risultano accreditati secondo le nuove procedure.

Al fine di favorire qualità ed efficacia dei servizi erogati dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate, la Giunta regionale, entro un anno dall'approvazione della presente legge, stabilirà i tempi ed i modi per introdurre, nelle strutture medesime, un sistema elettronico che consenta ai cittadini, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, di compilare schede di valutazione sui servizi. Soggette a tale provvedimento:

- a) le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative;
- b) le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuzie e/o postacuzie;
- c) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale.

QUOTE ADESIONE UNEBA ANNO 2012

QUOTE NAZIONALI

Valide per: Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna

- Scuole materne, euro 50
- Istituti fino a 50 assistiti, euro 130
- Istituti da 50 a 100 assistiti, euro 165
- Istituti da 100 a 200 assistiti, euro 270
- Istituti con oltre 200 assistiti, euro 320
- Sostenitori, euro 600

Le quote possono essere versate con una di queste modalità:

- sul conto corrente postale 18680009 intestato a Uneba - Via Gioberti, 60 - 00185 Roma, utilizzando bollettini postali o con bonifico postale. Codice Iban: IT45 Z07601 03200 000018680009
- sul conto corrente bancario presso Credito Artigiano, ag. 14 di Roma, intestato a Uneba. Codice Iban: IT07Z0351203214000000081783.

Si raccomanda, al momento del pagamento, di specificare città e provincia in cui ha sede il vostro ente, onde evitare disguidi dovuti a casi di enti con lo stesso nome.

QUOTE REGIONE LIGURIA

(comprensiva della quota nazionale)

- Scuole materne, euro 80
- Istituti fino a 50 assistiti, euro 230
- Istituti da 50 a 100 assistiti, euro 265
- Istituti da 100 a 200 assistiti, euro 470
- Istituti con oltre 200 assistiti, euro 540
- Sostenitori, euro 850

Le quote devono essere versate sul conto corrente postale 43151281 intestato a Uneba - Via Pisa, 9/1 - 16146 Genova. Per informazioni: info@unebaliguria.it

QUOTE REGIONE CALABRIA

La quota regionale annua è da sommare alla quota nazionale.

- per enti che erogano servizi a carattere sociale: euro 5 a posto letto
- per enti che erogano servizi a carattere sociosanitario: euro 10 a posto letto
- per enti e associazioni di volontariato: 100 euro

Le quote devono essere versate sul conto corrente bancario presso Banca Popolare del Mezzogiorno, agenzia di Santa Maria, interessato a Federazione regionale Uneba Calabria, Iban IT56B0525604401000000926170.

E' possibile versare assieme quota nazionale e quota regionale a Uneba Calabria, specificandolo nella causale. Per informazioni: Massimo Torregrossa, segreteria Uneba Calabria, mtorregrossa@betania.it, 0961 763 169

QUOTE REGIONE LOMBARDIA

(comprensiva della quotanazionale)

- Scuole materne, euro 90
- Istituti per minori con meno di 50 assistiti, euro 200
- Istituti con meno di 50 assistiti, euro 430
- Istituti da 50 a 100 assistiti, euro 470
- Istituti da 101 a 200 assistiti, euro 750
- Istituti con oltre 200 assistiti, euro 950
- Sostenitori, euro 1400

Le quote possono essere versate con una di queste modalità:

- sul conto corrente postale 17738204 intestato a Uneba - Piazza Fontana, 2 - 20122 Milano
- sul conto corrente bancario intestato a Uneba Lombardia presso Credito Artigiano, agenzia di via Larga 7, Milano. Codice Iban: IT 45 X 0351201602000000088126

Per informazioni rivolgersi alla segreteria di Uneba Lombardia, aperta da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13. Tel. 02.7200.20.18 - 02.8556.361 fax 02.8556.361, uneba.milano@tin.it

QUOTE REGIONE PIEMONTE

(comprensiva della quotanazionale)

- Scuole materne, euro 80
- Istituti con meno di 50 assistiti, euro 220
- Istituti da 50 a 100 assistiti, euro 280
- Istituti da 101 a 200 assistiti, euro 450
- Istituti con oltre 200 assistiti, euro 550
- Sostenitori, euro 1200

Le quote devono essere versate sul conto corrente postale 97389514 intestato a Uneba - Ass. Prov. TO - via San Giuseppe Benedetto Cottolengo 14 - 10152 - Torino. Codice Iban: IT55V0760101000000097389514. Per informazioni contattare Uneba Piemonte: 011 5225560, info.piemonte@uneba.org

QUOTE REGIONE TOSCANA

(comprensiva della quotanazionale)

- Scuole materne, euro 55
- Istituti fino a 50 assistiti, euro 150
- Istituti da 50 a 100 assistiti, euro 185
- Istituti da 100 a 200 assistiti, euro 290
- Istituti con oltre 200 assistiti, euro 340
- Sostenitori, euro 650

Le quote devono essere versate sul conto corrente dell'UNEBA nazionale - Roma.

QUOTE REGIONE VENETO

In via di definizione.

Le quote di iscrizione vanno versate con bonifico bancario a favore di Uneba - Federazione Regionale Veneto, Codice IBAN: IT 28 E033 5901 6001 0000 0001 599 c/o Banca Prossima; causale: iscrizione Uneba 2011.

Su www.uneba.org troverete la scheda di iscrizione, da inviare, assieme a copia dell'avvenuto bonifico, a info.veneto@uneba.org o al fax 049 7985277.

Per informazioni: 049 6683012, info.veneto@uneba.org

Questa pagina vuole essere un "colpo d'ala", cioè una proposta per un momento di riflessione.

LA NAVE E IL MARE

*«Se vuoi costruire una nave
non richiamare prima di tutto gente
che procuri la legna,
che prepari gli attrezzi necessari;
non distribuire compiti,
non organizzare lavoro.
Prima risveglia invece negli uomini
la nostalgia del mare lontano e sconfinato.
Appena si sarà svegliata in loro questa sete,
gli uomini si metteranno subito al lavoro per costruire la nave».*

Antoine de Saint Exupéry

nuova
proposta

Bollettino ufficiale dell'UNEBA - Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale

Direttore Responsabile: MAURIZIO GIORDANO

Redazione ed Amministrazione: 00185 Roma - Via Gioberti, 60 - Tel. 065943091 - Fax 0659602303

e - mail: info@uneba.it - sito internet: www.uneba.org

Autorizzazione del Tribunale di Roma N. 88 del 21/2/1991

Progetto e realizzazione grafica: www.fabiodesimone.it

Stampa: Consorzio AGE s.r.l. - Roma

Il giornale è inviato gratuitamente agli associati dell'UNEBA
Finito di stampare nel novembre 2011